



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**LICEO GULLACE TALOTTA**

**Roma**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL LICEO GULLACE TALOTTA

**Ai sensi dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, modificato dal D.P.R. n. 134 del 5 agosto 2025 E dal D.P.R. n. 135 8 Agosto 2025**

*(delibera n° 15 del Consiglio di Istituto – seduta del 20/01/2026)*

*delibera n° 28 del Collegio docenti – seduta dell’11/12/2025)*

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, redatto al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, tiene conto di quanto stabilito nei seguenti riferimenti normativi:

- DPR 249 del 24/06/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- DPR 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008; dai seguenti Atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
- Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d’Istituto;
- L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
- C.M. n. 100 dell’11/12/2008;
- DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all’uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all’aperto;
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 – “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, come integrata dalla L. 70/2024 - “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, adottate con D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021, come integrate dalla Nota prot. n. 121 del 20 gennaio 2025 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70”;
- Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate con DM 183/2024;

- CM n. 3392 del 16/06/2025 “Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”; dal DPR 134 del 5/08/2025 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria”;
- D.P.R. n. 135 8 Agosto 2025 che riscrive alcune disposizioni in materia di valutazione degli studenti nel secondo ciclo, introducendo novità sulla valutazione di comportamento;
- Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Normativa vigente.

## **PARTE PRIMA: PRINCIPI E FINALITÀ**

### **Art. 1 - Finalità del Regolamento e Principi Disciplinari**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito dell'autonomia scolastica, disciplina i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti e le procedure, in conformità con lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/1998, così come modificato dal DPR 134/2025).
2. Tiene altresì conto del DPR n 135 dell'8 agosto 2025, che riscrive alcune disposizioni in materia di valutazione degli studenti al secondo ciclo, introducendo nuove disposizioni sulla valutazione del comportamento.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'autore/autrice dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto.
7. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro; esse non costituiscono di per sé “dati sensibili”.
8. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
9. Le sanzioni sono irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti, circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

### **Art. 2 – Doveri delle studentesse e degli studenti**

1. I doveri delle studentesse e degli studenti sono individuati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria e negli articoli del presente Regolamento.
2. Ogni studente ha il dovere, congiunto al corrispondente diritto di:
  - a) Partecipare alla vita della scuola con spirito costruttivo;

- b) Rispettare le leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e le regole della civile convivenza;
- c) rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune e utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica;
- d) rispettare e valorizzare la propria e l'altrui personalità;
- e) collaborare fattivamente con tutte le componenti della comunità scolastica, riconoscere e rispettare l'azione del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale Ata, intesa come esercizio di attività diretta all'adempimento dei doveri professionali;
- f) concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi, nell'ambito del proprio corso di studi, mediante la frequenza regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche e con un sentito impegno nello studio;
- g) svolgere consapevolmente le verifiche atte a consentire una valutazione del proprio processo formativo. (cfr D.P.R. 249 del 24-06-1998 Statuto studentesse e studenti);
- h) non utilizzare, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del/la dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal/la dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi comprese le uscite didattiche e la ricreazione, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del/la dirigente;
- i) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d'Istituto.

## **PARTE SECONDA- TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Art. 3- Codice disciplinare**

1. Si configurano come **infrazioni lievi** quei comportamenti sporadici per la loro modalità, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze che contrastano in modo non grave con i doveri all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
  - a) Presentarsi alle lezioni in ritardo;
  - b) Presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;
  - c) Disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni/alle compagne di seguire con attenzione;
  - d) Tenere atteggiamenti scorretti negli spostamenti interni (es. spinte, schiamazzi urla ecc.)
  
2. Sono **infrazioni gravi**:
  - a) Utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
  - b) Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
  - c) Frequentare irregolarmente le lezioni;
  - d) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 c. 2e;

- e) Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- f) Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza;
- g) reiterare una delle condotte previste dal comma 1. La reiterazione s'intende integrata a partire dalla quinta infrazione sanzionata;
- h) utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- i) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di *social network* di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli e/o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

### 3. Sono **infrazioni gravissime**:

- a) l'utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste.
- b) la pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di *social network* di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste.
- c) la reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la quinta infrazione contestata e sanzionata.
- d) l'invio ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo.
- e) la minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente regolamento.
- f) la sottrazione di beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico.
- g) il compimento di atti di vandalismo su cose.
- h) il compimento di atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico.
- i) l'inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.).
- j) Il compimento di atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.
- k) l'uso e/o lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti.
- l) la raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa / registrazione in danno di uno dei soggetti

indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;

- m) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente regolamento.

#### **Art. 4 – Classificazione delle sanzioni.**

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento di disciplina d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a. richiamo verbale;
- b. ammonizione scritta sul registro di classe;
- c. convocazione dei genitori;
- d. deferimento al Dirigente Scolastico;
- e. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
- f. riparazione del danno;
- g. sanzioni alternative;
- h. allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni;
- i. allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni;
- j. allontanamento dalla Comunità scolastica superiore a 15 giorni;
- k. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- l. esclusione dallo scrutinio finale;
- m. non ammissione all'Esame di Maturità.

#### **Art 5. Sanzioni e Organi Competenti**

1. Le **sanzioni non tipizzate** sono stabilite dal presente regolamento (es. ammonimento verbale, annotazioni sul RE, convocazione della famiglia)
  - **Lieve** : ammonizione verbale del singolo docente/Dirigente; annotazione sul RE;
  - **grave**: ammonizione verbale; convocazione della famiglia dal Dirigente scolastico.
2. **L'allontanamento dalle lezioni** può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai 15 giorni. Le sanzioni e i provvedimenti sono adottati dal Consiglio di Classe (**CdC**) nella sua composizione allargata (docenti, rappresentanti degli studenti, rappresentanti dei genitori). L'obiettivo è favorire la riflessione, l'auto-riflessione e la consapevolezza metacognitiva dello studente. Le attività devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti e al recupero dello studente.
  - a) Allontanamento fino a due giorni: il CdC delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
  - b) Tali attività si svolgono presso l'Istituzione scolastica e sono realizzate dai docenti appositamente incaricati.

- c) *Esempi di attività di approfondimento*: lettura e riassunto di testi, produzione di riflessioni scritte o elaborati su temi di Educazione Civica collegati alla mancanza disciplinare, presentazione dell'elaborato in classe.
- d) Manutenzione/pulizia degli spazi comuni, tutoraggio tra pari, riordino della biblioteca scolastica, supporto ai collaboratori scolastici. Le attività devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti e al recupero dello studente.

3. **Allontanamento da tre a quindici giorni**: nel periodo di allontanamento il **CdC** delibera, con adeguata motivazione, **attività di cittadinanza attiva e solidale**.

- a. Le attività si svolgono presso **strutture ospitanti convenzionate** (Enti, associazioni, Enti del Terzo settore), i cui elenchi sono predisposti e aggiornati annualmente dall'USR.
- b. L'obbligo di vigilanza è a capo delle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente le assenze.
- c. La scuola individua figure referenti per la realizzazione delle attività.
- d. Nelle more della definizione degli elenchi regionali, o in caso di indisponibilità delle strutture, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica, presso la scuola.
- e. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico.
- f. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CdC ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento

4. **Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla Comunità scolastica**

Le sanzioni che comportano **l'allontanamento dalla comunità scolastica** (superiore a quindici giorni) e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità sono adottate dal **Consiglio di Istituto (Cdi)**.

- a. L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, o in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, studentesse e studenti, ivi compresi forme di discriminazione basati su atti di omosessualità e transessualità.
- b. Condizione necessaria per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica è la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
- c. La durata è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
- d. La scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

**Recidiva: fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Maturità.**

- 1. Le condizioni necessarie per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico o non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del corso di studi è l'estrema gravità e pericolosità sociale del comportamento sanzionato e la ricorrenza di una situazione di recidiva e la non applicabilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno.

2. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica.
3. I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a viaggi e gite di istruzione.

#### **Art. 6 – Sanzioni alternative**

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe. Per un certo periodo – variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni – gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- a) attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale
- b) pulizia dei locali interni ed esterni della scuola
- c) semplici compiti esecutivi a favore dell'ambiente scolastico
- d) attività di volontariato adeguatamente documentate
- e) altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe.

L'attività alternativa, previa accettazione della studentessa o dello studente se maggiorenne, o della studentessa o dello studente e degli esercenti la responsabilità genitoriale per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

#### **Art. 7 – Infrazioni disciplinari e sanzioni**

1. Nella tabella che segue sono sintetizzate le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni applicate e l'organo competente a somministrare la sanzione.

<b>INFRAZIONI DISCIPLINARI</b>		
<b>NON OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
1.1 non regolare ritardi sistematici – assenze non giustificate	richiamo verbale	Docente
	convocazione dei genitori	Docente coordinatore
1.2 possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri, presenza di materiale estraneo nell'attività didattica.	Richiamo verbale	Docente
	Ammonizione scritta sul RE	Docente
	Convocazione dei genitori	Docente
	Deferimento al DS	Docente
	Ammonizione scritta del Dirigente scolastico	Dirigente scolastico

1.3 Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti.	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e sanzione amministrativa	Dirigente scolastico
	Obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale	Consiglio di classe
	sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e sanzione amministrativa	Consiglio di classe
1.4 Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche. (Regolamento uso smartphone)	richiamo verbale	Docente
	ammonizione scritta sul registro di classe	Docente
	deferimento al Dirigente Scolastico	Docente
	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
	sospensione dalle lezioni secondo articolo 11 del Regolamento generale di istituto	Consiglio di classe/ Consiglio di istituto
<b>MANCANZA NELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
1.5 Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni.	ammonizione scritta sul registro di classe	<b>Docente</b>
	convocazione dei genitori	Docente coordinatore
1.6 Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	ammonizione scritta sul registro di classe	Docente
	convocazione dei genitori	Docente coordinatore
<b>COMPORAMENTO NON RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>

<b>TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI COMPAGNI</b>		
1.7 Atti di bullismo e di omolesbotransbifobia e atteggiamenti intimidatori verso gli altri.	richiamo verbale	Docente
	ammonizione sul registro di classe	Docente
	convocazione dei genitori	Docente
	ammonizione del Dirigente Scolastico	Dirigente scolastico
	Obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale	Consiglio di classe
	sospensione dalle lezioni fino a 15gg	Consiglio di classe
	sospensione fino al termine dell'anno Scolastico	Consiglio di istituto
	esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio di istituto
	non ammissione all'esame di stato	Consiglio di istituto
1.8 Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui	richiamo verbale	Docente
	ammonizione sul registro di classe e riparazione del danno	
	convocazione dei genitori e riparazione del danno	Docente
	deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno	Docente
	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno	Dirigente scolastico
	Obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale	Consiglio di classe
	sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Consiglio di classe
	richiamo verbale	Docente

1.9 uso di un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico	convocazione dei genitori	Docente coordinatore
1.10 Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico	richiamo verbale	Collaboratore del DS/Staff
	ammonizione sul registro di classe	Docente
	convocazione dei genitori	Docente
	deferimento al Dirigente Scolastico	Dirigente scolastico
	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Dirigente scolastico
	sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di classe
1.11 Comportamento scorretto durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione	Ammonimento sul RE Convocazione dei genitori	Consiglio di classe
<b>COMPORAMENTO NON RISPETTOSO DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
1.12 Mancato rispetto e danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature.	richiamo verbale	Docente
	ammonizione scritta sul registro di classe	Docente
	deferimento al Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno	Dirigente Scolastico
	Obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale	Consiglio di classe
	sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Consiglio di classe
1.13 Sottrazione di materiali; atti di vandalismo.	richiamo verbale	
	ammonizione scritta sul registro di classe	

	convocazione dei genitori e riparazione del danno	Docente
	deferimento al Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno	Dirigente Scolastico
	Obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale	Consiglio di classe
	sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Consiglio di classe
	sospensione fino al termine dell'anno scolastico e riparazione del danno	Consiglio di istituto
1.14 Mancata osservanza delle norme di sicurezza	richiamo verbale	Docente
	ammonizione scritta sul registro di classe	
	convocazione dei genitori e riparazione del danno	
	deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno	Dirigente scolastico
	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno	
	Obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale	Consiglio di classe
	sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Consiglio di classe

- 2 Per gli episodi di bullismo e cyberbullismo le infrazioni e le relative sanzioni disciplinari sono riportate nel Regolamento Bullismo e Cyberbullismo

**Art. 8 – Motivazione del provvedimento**

La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare mediante l'adozione di un provvedimento espresso anche se tale provvedimento non comporta l'adozione di alcuna sanzione. Ogni provvedimento deve essere motivato; nel provvedimento sanzionatorio devono essere specificati in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della sanzione e la scelta della sanzione irrogata.

## **PARTE TERZA – PROCEDURA E ORGANO DI GARANZIA**

### **Art 9 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art. 3, comma 1 l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del/la docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del presente regolamento.
2. Per le infrazioni gravi di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), punibili con ammonimento scritto del/la docente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal/la docente con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, previa audizione delle giustificazioni dello studente/della studentessa.
3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il/la dirigente scolastico/a provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca lo studente/la studentessa per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il/la Dirigente Scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente/alla studentessa personalmente e/o ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano, posta elettronica. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente/dalla studentessa.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti/altre studentesse offesi/e dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente/la studentessa incolpato/a ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.
7. L'audizione si svolge alla presenza del/la dirigente scolastico/a e del/la coordinatore/coordinatrice di classe. Lo studente/la studentessa espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del/la dirigente scolastico/a. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni/le alunne controinteressati/e possono presenziare all'audizione accompagnati/e da un genitore.  
Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal/la dirigente scolastico/a.
8. A seguito dell'audizione il/la dirigente scolastico/a, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato/a e agli/le eventuali controinteressati/e. In tutti gli altri casi, il/la dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della

deliberazione del provvedimento finale.

9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

#### **Art. 10 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale**

1. L'Organo Collegiale è convocato dal/la dirigente scolastico/a entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art.4, comma 3 del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello/la studente/essa nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
4. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
5. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente/dalla stessa studentessa facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/alla studentessa è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente/la studentessa e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
7. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
8. In caso di trasferimento ad altro Istituto Scolastico anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno/a si è iscritto/a perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un/a allievo/a proveniente da altro Istituto, il/la dirigente scolastico/a darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 11 Impugnazioni – Organo di garanzia**

1. Avverso i provvedimenti assunti dai/le docenti è ammesso reclamo al/la dirigente scolastico/a. Il/la dirigente scolastico/a, verificati i fatti e sentiti i/le docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.  
Avverso i provvedimenti assunti dal/la dirigente scolastico/a, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.  
Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola; contro l'allontanamento dalle lezioni entro 30 giorni.
2. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.  
L'Organo di Garanzia interno è composto da:
  - Dirigente Scolastico/a o suo delegato, che lo presiede;

- Un docente designato dal Consiglio di Istituto che designa anche un membro supplente;
- Un genitore designato dal Consiglio di Istituto che designa anche un membro supplente;
- Uno studente maggiorenne designato dal Consiglio di Istituto che designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia dura in carica un anno scolastico; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

L'organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti/delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.